

Modifica del nuovo regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.

(Delibera del 20 marzo 2019)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 marzo 2019, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,
visto il d.lgs. n. 26/2006, modificato dalla l. n. 111 del 2007, che ha istituito la Scuola Superiore della Magistratura ed ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati;

vista la delibera del 13.6.2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento consiliare per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;

vista la delibera del 3.5.2017 di modifica del nuovo Regolamento consiliare per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;

rilevato che il CSM si è adoperato sin dal 2012 (delibera del 25.1.2012), per la costituzione di un c.d. 'Tavolo Tecnico', al quale partecipa, per il tramite dei componenti della Sesta Commissione, insieme con il Consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, inteso quale "luogo stabile" di confronto organizzativo e di regolamentazione dell'azione di ciascuno dei diversi interlocutori istituzionali interessati;

considerato che, in tale prospettiva, il campo di intervento prioritario ed urgente del Tavolo Tecnico è sempre stato quello della formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio e l'inizio di tirocinio loro riservato;

rilevato che, nell'ambito del Tavolo Tecnico tenutosi nelle date 4.12.2018, 22.1.2019 e 19.2.2019 tra i componenti della Sesta Commissione consiliare ed i componenti del Comitato direttivo della Scuola, si è discusso sulla possibilità di modificare la delibera sul nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, allo scopo di meglio delineare il riparto di competenze in materia di modifica della sede del tirocinio e di approvazione del relativo programma, nonché di accelerare e snellire le procedure di nomina dei magistrati tutori, collaboratori ed affidatari e di approvazione del programma del tirocinio;

considerato che nelle riunioni del Tavolo Tecnico sopra indicate l'opportunità di modificare la delibera sul Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio è stata oggetto di ampia discussione e di condivisione;

rilevato che in data 12.3.2019 il Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;

considerato pertanto che il Consiglio ritiene di dover modificare ed integrare il Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio adottato con delibera del 13.6.2012, già modificato con delibera del 3.5.2017, nei termini di seguito illustrati e per le motivazioni che di seguito si esporranno.

OSSERVA

Con riferimento all'art. 1 (“Funzioni del tirocinio”) ultimo periodo del Regolamento, si è convenuto nel senso di anteporre le parole “*i colleghi, gli avvocati, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria*” a quelle “*i cittadini ed i mezzi di comunicazione*”, in considerazione della prioritaria importanza della capacità del magistrato ordinario in tirocinio di instaurare corretti rapporti con gli operatori di giustizia.

Le modifiche apportate al comma 2 dell'art. 3 del Regolamento (“Sede del tirocinio presso gli uffici giudiziari”) rispondono all'esigenza di disciplinare in maniera più dettagliata la procedura per la modifica della sede del tirocinio, recependo nel Regolamento la prassi consiliare consolidatasi nell'applicazione pratica della norma in esame, con riferimento alle esigenze che legittimano tale modifica. La nuova dizione del comma 2 dell'art. 3 del Regolamento prevede, innanzitutto, che la modifica della sede del tirocinio possa essere richiesta dal magistrato ordinario in tirocinio presentando una documentata istanza al Consiglio Giudiziario per il successivo inoltro, con un proprio parere, al Consiglio Superiore della Magistratura. La delibera resta di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è stata eliminata la necessità della previa interlocuzione con il Comitato Direttivo della Scuola, prevedendosi invece la necessità del parere del Consiglio Giudiziario.

Sono state poi esplicitate le gravi e motivate esigenze che possono giustificare la modifica della sede del tirocinio: dovrà cioè trattarsi di “*gravi e motivate esigenze di carattere personale, familiare o di carattere formativo*”, conformemente all'orientamento della 6^a Commissione come già consolidatosi nelle prassi applicative.

Con riferimento al riparto di competenze tra Consiglio Superiore della Magistratura, Comitato Direttivo della Scuola e Consigli Giudiziari, la modifica del comma 3 dell'art. 3 del Regolamento prevede che l'autorizzazione all'affidamento dei magistrati ordinari in tirocinio a magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto differenti da quelli del capoluogo sia autorizzata dal CSM previo parere del Consiglio Giudiziario, laddove il testo previgente del Regolamento – come modificato con delibera del 3.5.2017 - prevedeva la necessità del parere del Comitato Direttivo della Scuola: la modifica è finalizzata ad armonizzare la norma con la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, concentrando in capo al CSM e ai Consigli Giudiziari le competenze relative alla individuazione della sede del tirocinio e dei magistrati affidatari.

Le modifiche dell'art. 4 del Regolamento (“Durata del tirocinio”) sono finalizzate ad accelerare il procedimento di nomina dei magistrati tutori, dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari.

La previsione secondo cui “La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre” è stata spostata, per mere ragioni di ordine sistematico, dal comma 3 dell'art. 4 al comma 1 del medesimo articolo, ultimo periodo. Per le medesime ragioni di ordine sistematico la previsione di cui al comma 2 dell'art. 4, rimasta inalterata, è stata spostata al comma 3 del medesimo articolo.

Le modifiche sostanziali riguardano invece il testo del precedente comma 3 dell'art. 4, ora comma 2 del medesimo art. 4. Al fine di accelerare il più possibile l'iter di nomina dei tutori e dei magistrati collaboratori ed affidatari, si è previsto che sia direttamente il CSM, dopo l'approvazione della graduatoria, a darne comunicazione al Comitato Direttivo della Scuola – affinché provveda alla designazione dei tutori - ed ai Consigli Giudiziari – affinché provvedano alla designazione dei magistrati collaboratori ed affidatari. Il testo previgente della norma prevedeva invece un iter più complesso e più lungo, laddove era il Ministero, a seguito di interlocuzione con il CSM, a provvedere a tali comunicazioni.

La modifica del primo periodo dell'art. 5 del Regolamento ("Programma del tirocinio") risponde alla necessità di armonizzare la normativa secondaria con quella primaria, prevedendosi che sia il Comitato Direttivo della Scuola, sentito il parere della competente commissione del CSM, ad approvare il programma del tirocinio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente. È apparso poi opportuno snellire l'iter procedimentale, prevedendo che i Consigli Giudiziari inoltrino il piano di tirocinio al CSM il quale a sua volta lo trasmetterà, con il proprio parere, al Comitato Direttivo della Scuola per l'approvazione.

Al comma 3 dell'art. 5 del Regolamento, nella parte in cui prevede la possibilità che la sessione di tirocinio presso la Scuola si articoli in stage, nell'elencazione degli uffici presso i quali è possibile svolgere gli stage, indicati a titolo esemplificativo all'interno delle parentesi tonde, si è eliminata l'indicazione degli "*studi forensi*", inserendo invece l'indicazione espressa degli "*uffici giudiziari o sezioni specializzate*". Conseguentemente nel primo periodo della norma si è inserita la parola "*anche*" prima di quella "*esterni*", così esplicitando ulteriormente la possibilità che gli stage siano svolti all'interno degli uffici giudiziari.

Le ulteriori modifiche dell'art. 5 del Regolamento rispondono ad un'esigenza emersa nella discussione nell'ambito del Tavolo Tecnico, ossia la necessità di un costante raccordo tra i formatori decentrati ed i magistrati collaboratori, nonché del coinvolgimento dei RID nel percorso formativo dei MOT. Le modifiche consistono dunque nell'integrazione dell'art. 5 con la previsione espressa di un coordinamento tra i magistrati collaboratori ed i referenti locali della formazione decentrata, mediante apposite riunioni periodiche, nonché del coinvolgimento dei RID nell'attività di formazione. Le funzioni di coordinamento vengono attribuite ai Consigli Giudiziari (ovvero a uno o più delegati degli stessi, ovvero ancora alla Commissione per i MOT, laddove essa sia costituita).

Con riferimento al tirocinio ordinario, disciplinato dall'art. 6 del Regolamento, si è esplicitata la possibilità che il tirocinio si possa svolgere anche presso gli uffici GIP – GUP. Ed invero, benché i magistrati di prima nomina, al termine del tirocinio, non possono essere destinati a svolgere funzioni di GIP – GUP (art. 7 bis commi 2 bis e 2 quinquies R.D. 12/41 e art. 14 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017 – 2019), il tirocinio ordinario presso tali uffici può rivelarsi estremamente utile e funzionale ad una completa formazione professionale.

La modifica dell'art. 7 del Regolamento risponde alla necessità di orientare il tirocinio mirato, consentendo che esso sia svolto fin dall'inizio e per tutta la sua durata in un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato. A tal fine, si è previsto che il Capo dell'Ufficio, entro 45 giorni dalla delibera di assegnazione della sede al magistrato in tirocinio, formuli la relativa proposta di variazione tabellare ovvero di modifica del progetto organizzativo, comunicandola anche direttamente alla Sesta Commissione del CSM.

Altra esigenza fortemente condivisa nell'ambito del Tavolo Tecnico è stata quella di semplificare gli adempimenti relativi alla tenuta dei fascicoli dei magistrati ordinari in tirocinio. A tal fine, l'art. 9 del Regolamento è stato modificato nel senso di consentire che i documenti da includere nei fascicoli dei magistrati ordinari in tirocinio possano essere prodotti in formato elettronico, su supporto analogico, anche solo come minuta con riferimento ai provvedimenti giudiziari. È stata inoltre eliminata la previsione della necessità di produrre la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato con le modifiche eventualmente apportate dai magistrati affidatari.

La modifica del comma 4 dell'art. 10 del Regolamento ("Magistrati collaboratori") risponde all'esigenza di snellire la procedura di approvazione dei programmi di tirocinio e ad armonizzare la normativa con le previsioni dell'art. 5 del Regolamento, come modificato. Si è previsto, quindi, che il Consiglio Giudiziario inoltri il programma di tirocinio, con il

proprio parere, al CSM il quale, espresso a sua volta il parere, lo trasmette al Comitato Direttivo della Scuola.

L'art. 11 del Regolamento ("Magistrati Affidatari") è stato integrato con l'espressa indicazione, al comma 1, dei limiti dell'incidenza della pendenza di un procedimento disciplinare o della precedente sanzione disciplinare ai fini della nomina quale magistrato affidatario. Anche al fine di fornire precise indicazioni ai Consigli Giudiziari, conformemente al consolidato orientamento della 6^a Commissione, si è espressamente previsto che non sussistono preclusioni assolute, dovendosi piuttosto valutare, anche tenendo conto dell'epoca dell'illecito, della natura, della sanzione inflitta e di eventuali successive positive valutazioni di professionalità, se la pendenza o il precedente disciplinare incidano sul prestigio professionale ovvero sulle capacità formative e didattiche.

L'art. 11 del Regolamento è stato altresì integrato, conformemente alle crescenti esigenze di tutela della genitorialità, con la previsione della necessità che i magistrati con prole inferiore a sei anni esprimano il loro consenso per essere indicati quali magistrati affidatari.

Con riferimento alla relazione di sintesi da redigere a cura dal Comitato Direttivo all'esito del tirocinio mirato e prevista dall'art. 13 del Regolamento, si è specificato che essa deve contenere un giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni.

È stato inoltre modificato il modello di relazione di sintesi (allegato 2 al Regolamento) eliminando la dicitura "*più che adeguata*" tra i giudizi da esprimere in relazione ai parametri della capacità (sotto i profili della "preparazione giuridica e del grado di aggiornamento", del "Possesso di tecniche di argomentazione, chiarezza e completezza espositiva, capacità di sintesi" e della "capacità di lavorare collegialmente" - paragrafo B della scheda), della laboriosità e della diligenza (sotto i profili della "Assiduità nella partecipazione al lavoro in seduta plenaria e in gruppo", della "Attenzione prestata alle relazioni, al dibattito, alle esercitazioni in gruppi" - paragrafo C della scheda), dell'impegno (sotto il profilo della "Puntualità negli orari e rispetto degli impegni prefissati", della "collaborazione prestata per il buon andamento delle attività nel gruppo di lavoro" - paragrafo D della scheda). Si è ritenuto infatti sufficiente, ai fini del conferimento delle funzioni giudiziarie, l'espressione da parte del Comitato Direttivo della Scuola di un giudizio di adeguatezza o inadeguatezza. La parte finale della relazione di sintesi è stata altresì modificata prevedendo la necessità di motivare con apposite osservazioni gli eventuali giudizi e valutazioni non positivi: in tal caso, dunque, il Comitato Direttivo dovrà riempire l'apposito spazio della relazione di sintesi riservato alle "osservazioni", fornendo una espressa motivazione alla valutazione non positiva.

Un'ulteriore modifica riguarda il riparto di competenze nell'individuazione delle modalità di recupero di periodi di tirocinio per qualsiasi motivo non completati (art. 13 comma 9 del Regolamento). Le modalità di recupero saranno individuate dal Comitato Direttivo qualora il periodo di tirocinio non completato sia compreso nella sessione da svolgersi presso la Scuola e, in tal caso, il periodo sarà recuperato mediante successive attività formative. Qualora invece il periodo di tirocinio non completato sia compreso nella sessione da svolgersi presso gli Uffici Giudiziari, spetterà al Consiglio Giudiziario individuare le modalità di recupero presso questi ultimi.

Infine la modifica dell'art. 14 del Regolamento ("L'esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno") è finalizzata a meglio precisare le competenze del magistrato collaboratore presso l'ufficio di destinazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio.

Per le ragioni sin qui esposte, considerato che il Consiglio ritiene di dover modificare il nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, nei termini indicati in allegato;

delibera

di approvare la modifica del Nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio nei termini indicati in allegato (All. A).

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE INIZIALE
DEI MAGISTRATI ORDINARI**
(delibera 13 giugno 2012 e successive modifiche al 20 marzo 2019)

Art. 1 - Funzioni del tirocinio.

1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari entrati in servizio e la verifica della loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il processo di formazione iniziale dei magistrati è altresì orientato all'affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché dell'attitudine all'aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i colleghi, gli avvocati, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, i cittadini ed i mezzi di comunicazione.

Art. 2 - Organi del tirocinio.

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito indicato come "CSM") e dalla Scuola Superiore della Magistratura (di seguito indicata come "Scuola"), anche sulla base di pareri dei Consigli Giudiziari, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, come determinate dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicato come "decreto istitutivo della Scuola".

Art. 3 - Sede del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

1. Il CSM destina i magistrati ordinari per lo svolgimento del tirocinio agli uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d'Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina.
2. Il CSM, **su documentata istanza del magistrato in tirocinio**, delibera, **previo parere del Consiglio Giudiziario**, lo svolgimento, in tutto o in parte, del tirocinio del magistrato in altra sede per gravi e motivate esigenze **di carattere personale, familiare o di carattere formativo**.
3. Su proposta dei magistrati collaboratori, previo parere del Consiglio Giudiziario, il CSM può autorizzare l'affidamento dei magistrati ordinari in tirocinio a magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, differenti da quelli del capoluogo, qualora sia per i magistrati in tirocinio opportuno seguire specifiche attività, per periodi limitati. Gli stessi partecipano comunque a tutte le iniziative collettive organizzate in sede distrettuale.

Art. 4 – Inizio e durata del tirocinio.

1. Il CSM, sentito il Comitato Direttivo della Scuola, definisce con delibera, la data di inizio del tirocinio, le scansioni temporali e le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio ordinario e mirato presso gli uffici giudiziari e della sessione presso la Scuola, secondo quanto disposto dagli artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto istitutivo della Scuola. Con la stessa delibera individua le materie oggetto di approfondimento teorico-pratico nella sessione presso la Scuola. **La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre.**
2. **Il CSM, dopo l'approvazione della graduatoria ne dà comunicazione al Comitato Direttivo della Scuola, affinché designi i tutori di cui all'art. 20, comma 3, del decreto istitutivo della Scuola, nonché ai Consigli Giudiziari, affinché provvedano tempestivamente all'individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari da proporre per la nomina.**
3. Dalla durata di diciotto mesi del tirocinio, stabilita dall'art. 18 del decreto istitutivo della Scuola, sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni, nonché i periodi feriali di cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 5 -Programma del tirocinio.

1. Il Comitato Direttivo, **sentito il parere della competente commissione del CSM**, approva, per ciascun magistrato, il programma di dettaglio della sessione presso gli uffici giudiziari, predisposto dal Consiglio Giudiziario competente, in modo da garantire un'adeguata formazione - nel tirocinio ordinario - nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e - nel tirocinio mirato - una specifica preparazione alle funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione. **A tal fine i Consigli Giudiziari inviano il piano di tirocinio al CSM che lo trasmette alla Scuola, dopo aver espresso il citato parere.**
2. Il Comitato Direttivo delibera il programma di dettaglio della sessione presso la Scuola, che prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate dal CSM e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al CSM.
3. La sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art.18 ult.parte del D.lgs.n.26/2006, può prevedere *stage* **anche** esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo, **uffici giudiziari o sezioni specializzate**), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie. **I referenti locali della formazione decentrata si coordinano, a tal fine, con i magistrati collaboratori con apposite riunioni periodiche.**

Il Consiglio Giudiziario ovvero uno o più delegati dello stesso ovvero ancora la Commissione per i MOT, presso i Consigli Giudiziari ove è costituita, svolgono le citate funzioni di coordinamento, coinvolgendo anche i RID.

Art. 6 - Tirocinio ordinario.

1. Il tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari, della durata di **6** mesi, si articola:
 - a. nell'assegnazione per quattro mesi al Tribunale, garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, con partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del Tribunale, sia collegiale che monocratico, **incluso il GIP-GUP**, compresa la partecipazione alle camere di consiglio; è possibile l'assegnazione del magistrato a collegi d'appello o alle attività del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di sorveglianza;
 - b. nell'assegnazione per due mesi alla Procura della Repubblica.
2. Nell'ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano di cui all'art. 4 comma 1.

Art. 7 - Tirocinio mirato.

1. Il tirocinio mirato, della durata di **6** mesi, si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato; esso è rivolto al completamento della formazione di base **nel settore di destinazione**, nonché all'avviamento del magistrato in tirocinio alle funzioni specifiche che è destinato a svolgere.
2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato, comunica senza ritardo al Consiglio Giudiziario, al CSM e al Comitato Direttivo le specifiche funzioni che assumerà il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente derogate se non per gravi motivi di servizio. La deroga deve essere tempestivamente comunicata, ai fini della modifica del piano di tirocinio, al Comitato Direttivo, al Consiglio Giudiziario e al CSM; quest'ultimo, se la ritiene ingiustificata, la annulla. **In ogni caso, entro 45 giorni dalla delibera di assegnazione della sede al magistrato in tirocinio, il Capo dell'Ufficio formulerà la relativa proposta di variazione tabellare ovvero di modifica del progetto organizzativo, comunicandola anche direttamente alla Sesta Commissione del CSM.**
3. La documentazione inerente all'inosservanza da parte del dirigente dell'ufficio del disposto di cui al comma precedente viene inserita nel fascicolo personale del dirigente stesso.

Art. 8 - Sessione presso la Scuola Superiore della Magistratura.

1. La sessione presso la Scuola, della durata complessiva di sei mesi, tende al perfezionamento della cultura, delle capacità operative e professionali, delle doti di equilibrio, nonché alla formazione deontologica del magistrato ordinario in tirocinio.

2. Di regola essa si articola in un periodo non inferiore a quattro mesi, anche non consecutivi, da svolgersi prima della scelta della sede di prima destinazione e non inferiore a due mesi, anche non consecutivi, da svolgersi nel periodo successivo, secondo il programma di tirocinio predisposto ai sensi dell'art. 5.
3. I magistrati in tirocinio sono affiancati, per tutta la durata della sessione, dai tutori.
4. Al termine della sessione presso la Scuola, il Comitato Direttivo trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato.

Art. 9 - Fascicoli del magistrato ordinario in tirocinio.

1. Il Consiglio Giudiziario forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari (**all.1**), le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato.
I documenti sopra indicati possono essere prodotti in formato elettronico, su supporto analogico, anche solo come minuta con riferimento ai provvedimenti giudiziari.
2. Il Comitato Direttivo forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo, tenuto presso la Scuola, nel quale sono inclusi **i documenti relativi al tirocinio e in ogni caso** la relazione del Comitato Direttivo, le eventuali osservazioni del magistrato in tirocinio e gli elaborati scritti redatti nel corso della sessione presso la Scuola.

Art. 10 - Magistrati collaboratori.

1. La partecipazione ai compiti di formazione professionale dei magistrati in tirocinio, nelle qualifiche di cui al presente articolo e a quello successivo, costituisce un dovere d'ufficio.
2. Il Consiglio Giudiziario si avvale, per la predisposizione del programma di tirocinio presso gli uffici giudiziari e per il coordinamento dello stesso, di magistrati collaboratori, scelti tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini comunicative e didattiche e alle capacità organizzative. I magistrati collaboratori vengono nominati dal CSM, su proposta del Consiglio Giudiziario.
3. Per ciascun gruppo di magistrati in tirocinio ordinario, composto di regola da non più di sei magistrati, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore, ovvero da entrambi in caso di assegnazione a funzioni promiscue.
4. I magistrati collaboratori:
 - a. predispongono per ciascun magistrato il programma di tirocinio ordinario e mirato, indicando altresì i magistrati affidatari, e lo sottopongono al Consiglio Giudiziario, che esprime il relativo parere e lo inoltra unitamente al programma al **CSM che, espresso il parere, lo trasmette al Comitato Direttivo**; in caso di parere unanime favorevole del Consiglio, il programma si intende approvato anche dal Comitato Direttivo, a meno che un componente

- di questo entro giorni quindici dalla comunicazione degli atti al Comitato stesso non ne chiedi la trattazione;
- b. verificano, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e i magistrati affidatari, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico e rilevano le eventuali criticità.

Art. 11 - Magistrati affidatari.

1. I magistrati affidatari sono nominati dal CSM su proposta del Consiglio Giudiziario, previa indicazione da parte dei magistrati collaboratori, e vengono scelti tra i magistrati che abbiano superato almeno la prima valutazione di professionalità e che siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche. **La pendenza di un procedimento disciplinare con richiesta di fissazione di udienza ovvero la precedente sanzione disciplinare non sono circostanze ostative alla nomina quale magistrato affidatario purché non incidano, tenuto conto dell'epoca dell'illecito, della natura, della sanzione inflitta e di eventuali successive positive valutazioni di professionalità, sul prestigio professionale ovvero sulle capacità formative e didattiche.**
I magistrati con prole inferiore a sei anni possono essere indicati quali affidatari solo con il loro consenso, salvo specifiche esigenze di organizzazione del tirocinio.
2. Al magistrato affidatario non possono essere assegnati contemporaneamente più di tre magistrati in tirocinio.
3. Il magistrato affidatario cura che il magistrato in tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie; assegna allo stesso la redazione delle minute di provvedimenti, dando allo stesso spiegazione delle modifiche eventualmente apportate.
4. Nel corso del tirocinio mirato il magistrato in tirocinio è incaricato dello svolgimento di attività processuali, alla presenza del magistrato affidatario, che ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.
5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica può, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, delegare il magistrato in tirocinio ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
6. Al termine del periodo di affidamento, i singoli affidatari redigono per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato una scheda valutativa sintetica, sulla scorta dei parametri previsti dal CSM, e la trasmettono al Consiglio Giudiziario.

Art. 12 - Tutori.

1. Il Comitato Direttivo sceglie, tra i docenti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto istitutivo della Scuola, i tutori, che assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di tirocinio presso la Scuola, sia nel tirocinio ordinario, che in quello mirato; essi collaborano altresì nel coordinamento degli *stage*.
2. I tutori, individuati in un numero pari a un rapporto ottimale di uno a venti rispetto al numero dei magistrati in tirocinio, assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in

tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata, nonché curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento e esercitazioni pratiche organizzate presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata.

3. Per il periodo di svolgimento dell'attività formativa presso la Scuola i tutori, se magistrati in servizio, sono esonerati dal lavoro giudiziario, salvo specifiche esigenze dell'ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili.

Art. 13 - Valutazioni di idoneità all'esercizio di funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione.

1. Il Comitato Direttivo, al termine della sessione presso la Scuola, trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato. All'esito del tirocinio mirato trasmette al Consiglio una relazione di sintesi **con un giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni (All.2)**. La relazione viene comunicata al magistrato in tirocinio interessato, che ha la facoltà di far pervenire alla Scuola, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che la Scuola trasmette, con i propri rilievi al CSM.
2. Il CSM, su proposta della Quarta Commissione competente, opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni, trasmesse dal Comitato Direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del Consiglio Giudiziario, delle eventuali osservazioni dell'interessato e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile. Le valutazioni di idoneità hanno riguardo alla preparazione giuridica e culturale, alla capacità professionale, alla laboriosità, all'impegno, alle doti di equilibrio e correttezza.
3. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti.
4. In caso di deliberazione finale negativa, il CSM comunica la propria decisione al Comitato Direttivo.
5. Il magistrato in tirocinio negativamente valutato viene ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, secondo le scansioni temporali indicate dall'art. 22, comma 4, del decreto istitutivo della Scuola.
6. Il Comitato Direttivo approva il nuovo programma del tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola, curando un approfondimento della formazione nei settori specifici in cui si è evidenziata la carenza. Al termine dei periodi di nuovo tirocinio ordinario e mirato e della sessione presso la Scuola, il Consiglio Giudiziario e il Comitato Direttivo predispongono rispettivamente i pareri e le relazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e li trasmettono al CSM, che delibera nuovamente sull'idoneità del magistrato in tirocinio all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
7. Se la competente commissione del CSM, sulla base delle relazioni e dei pareri di cui al comma 2, ritiene che ricorrano le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comparire personalmente. Sentito il magistrato in tirocinio, con l'eventuale assistenza di un altro magistrato, la Commissione può svolgere ogni

attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse e per accertare l'idoneità professionale del magistrato. Completata l'istruttoria, la Commissione comunica al magistrato in tirocinio il deposito degli atti e assegna allo stesso un termine per esporre per iscritto le proprie ragioni. Nel caso ritenga di proporre al Consiglio di dichiarare in via definitiva la cessazione dal servizio, comunica all'interessato la data della seduta plenaria con un anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso, contenente l'avviso che l'interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima del dibattito, nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto.

8. La seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato in tirocinio.
9. Se per qualsiasi motivo il magistrato ordinario non completa il tirocinio nella durata indicata dalle precedenti disposizioni, il Comitato Direttivo, su proposta del responsabile di settore, **ovvero il Consiglio Giudiziario, su proposta del magistrato collaboratore**, individuano le modalità di recupero **mediante partecipazione a successive attività formative, rispettivamente, presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata ovvero presso gli uffici giudiziari per quanto di rispettiva competenza.**
10. Completato il tirocinio ordinario e la corrispondente sessione formativa presso la Scuola, il CSM, su proposta della Terza Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato il magistrato ordinario in tirocinio per l'esercizio delle funzioni giudiziarie al termine del positivo esito del tirocinio mirato.
11. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati fissati dal CSM con propria delibera, su proposta della Terza Commissione competente.

Art. 14 - L'esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno.

Il CSM, dopo l'individuazione con propria delibera della sede per ciascun magistrato ordinario in tirocinio, designa, su proposta del Consiglio Giudiziario, un magistrato collaboratore presso l'ufficio di destinazione con il compito di introdurre il MOT nelle dinamiche organizzative di tale ufficio e di seguirlo sin dalle prime fasi di approccio alle future funzioni, rendendolo partecipe delle prassi applicative e delle principali questioni giurisprudenziali che si pongono nella sede giudiziaria; **egli dovrà, inoltre,** assistere il lavoro del collega, pur nel rispetto della piena autonomia di cui il magistrato è titolare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie affidategli. Il magistrato collaboratore coadiuva il collega nel superamento delle difficoltà incontrate e dei problemi connessi all'inizio della professione, orientandolo verso l'approfondimento ed il completamento della sua **formazione.**

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

GENERICO

MIRATO

Dott./Dr.ssa....., magistrato ordinario in tirocinio

La valutazione in ordine a ciascuno dei parametri, pur sinteticamente espressa, deve risultare, per quanto possibile, individualizzante in ragione dello specifico riferimento alle peculiari doti del valutando, e non può limitarsi alla mera manifestazione di un giudizio positivo o negativo.

A. Dati generali del magistrato

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Decreto di nomina a magistrato ordinario :

Periodo di valutazione:

Ufficio presso cui ha svolto il tirocinio:

B. Valutazione della indipendenza, imparzialità ed equilibrio:

Si tratta di valutare la capacità del magistrato:

a) di formarsi un autonomo giudizio sulle fattispecie sottopostegli, dopo l'ascolto delle opposte ragioni delle parti e l'esame delle diverse argomentazioni;

b) di sostenere le proprie conclusioni con efficacia argomentativa, pur dimostrando disponibilità a mutare il proprio convincimento a seguito della discussione;

c) di rapportarsi con maturità e serenità personali nella collaborazione con i colleghi, il personale amministrativo, gli avvocati.

GIUDIZIO:.....

.....

C. Valutazione della "capacità":

Si tratta di valutare:

a) la preparazione giuridica e la padronanza degli strumenti anche informatici di ricerca giurisprudenziale e normativa;

b) la capacità di individuare i punti essenziali delle questioni e di risolverne gli eventuali aspetti critici;

c) la tecnica di redazione dei provvedimenti, con particolare riferimento alla padronanza della terminologia giuridica e alla capacità di esposizione delle motivazioni;

d) l'efficienza nell'organizzare il proprio lavoro.

GIUDIZIO:.....

.....

D. Valutazione della "laboriosità":

Si tratta di valutare:

a) l'entità della collaborazione prestata per il buon andamento del tirocinio e la disponibilità ad assumerne gli oneri.

b) l'intensità della partecipazione alle attività giudiziarie e di approfondimento proposte.

GIUDIZIO:.....

.....

E. Valutazione della "diligenza"

Si tratta di valutare:

- a) l'assiduità del magistrato nell'assolvimento dei compiti demandatigli;
- b) il rispetto degli orari stabiliti e dei termini assegnati per le attività di tirocinio.

GIUDIZIO:.....
.....

F. Valutazione dell'”impegno”:

Si tratta di valutare la disponibilità all'aggiornamento, mediante l'integrazione con approfondimenti teorici delle diverse esperienze acquisite nelle attività di tirocinio.

GIUDIZIO:

G. Specifici riferimenti all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti:

.....
.....

VALUTAZIONE CONCLUSIVA:.....

.....
.....
.....
.....
.....



**Al Consiglio Superiore della Magistratura
IV COMMISSIONE
ROMA**

RELAZIONE DI SINTESI

Del ***dott.***
magistrato ordinario in tirocinio

GRUPPO – destinato a funzioni

Dati generali del magistrato

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Decreto di nomina a magistrato ordinario: **D.M.**

Sessioni svolte presso la Scuola:

Corsi di formazione Civile\Penale\Requirente	dal	al	Assenze
SETTIMANA DI ORIENTAMENTO			
TIROCINIO MIRATO			
	dal	Al	Assenze
TIROCINIO MIRATO			
1^ SETTIMANA			
2^ SETTIMANA			
3^ SETTIMANA			

Eventuali periodi di aspettativa e recuperi:

Tirocinio svolto presso la Corte d'Appello di:

A. Giudizio in ordine all' indipendenza ed equilibrio:

... Nulla da rilevare

... Difetti o criticità (da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto)

B. Valutazione in ordine al parametro della "capacità":

Preparazione giuridica e grado di aggiornamento

... Adeguata

... Inadeguata

Possesso di tecniche di argomentazione, chiarezza e completezza espositiva, capacità di sintesi desumibili da:

* Provvedimenti redatti o attività di simulazione svolti

* Contributi forniti nel lavoro del gruppo

... Adeguato

... Inadeguato

Capacità di lavorare collegialmente

... Adeguata

... Inadeguata

C. Valutazione in ordine ai parametri della "laboriosità" e della diligenza:

Assiduità nella partecipazione al lavoro in seduta plenaria e in gruppo

... Adeguata

... Inadeguata

Attenzione prestata alle relazioni, al dibattito, alle esercitazioni in gruppi

... Adeguata

... Inadeguata

D. Valutazione in ordine al parametro dell'impegno:

Puntualità negli orari e rispetto degli impegni prefissati

- ... Adeguata
- ... Inadeguata

Collaborazione prestata per il buon andamento delle attività nel gruppo di lavoro

- ... Adeguata
- ... Inadeguata

Giudizio finale :

- sull'indipendenza, imparzialità, equilibrio
 - ... positivo
 - ... negativo

- sulla capacità
 - ... positivo
 - ... carente
 - ... gravemente carente

- sulla laboriosità e diligenza
 - ... positivo
 - ... carente
 - ... gravemente carente

- sull'impegno
 - ... positivo
 - ... carente
 - ... gravemente carente

Osservazioni (necessarie in caso di giudizi e valutazioni non positivi):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

DIRETTIVO

IL COMITATO